

REPUBBLICA ITALIANA

PROCEDURA APERTA N..... - CONTRATTO DI SERVIZI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA
DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE STRUTTURALI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AI
SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER LE OPERE DI
RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI INDUSTRIALI DEL
COMPLESSO EX-INCET UBICATO NELL’ISOLATO COMPRESO TRA
LE VIE BANFO, CIGNA, CERVINO E C.SO VIGEVANO – LOTTO 2 .
IMPORTO AGGIUDICAZIONE: EURO, OLTRE I.V.A. E
INARCASSA.

AGGIUDICATARIA:

L’anno duemiladodici il giorno..... del mese

-----.....-----

in Torino, nel Civico Palazzo avanti a me Dott. Mauro PENASSO
Segretario Generale della Città di Torino, autorizzato a rogare gli atti
nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, ai
sensi dell’art. 97 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, senza l’assistenza
dei testimoni avendovi i componenti rinunciato con il mio
consenso, sono personalmente comparsi i signori:

a) La Dott.ssa Magda IGUERA, nata a Torino, il 05 marzo 1956,
domiciliata per la carica in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1,
Dirigente del Servizio Appalti Lavori Pubblici della Città di Torino,
che dichiara di intervenire, ai soli fini della stipula del presente atto
e quindi esclusa da qualsiasi altra responsabilità derivante da

normative relative al “Committente dei lavori”, in rappresentanza della Città stessa con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, ai sensi dell’art. 60, comma 2 del Regolamento per i contratti approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2008, mecc. 2008 07976/003, e del provvedimento del Sindaco n. 3147 del 29 febbraio 2012 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. (di affidamento dell’incarico professionale)

b) Il Sig., nato a il, residente a, Via (Codice fiscale), in qualità di(di seguito denominato Affidatario).

I componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto:

PREMESSO CHE:

- Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione appaltante e Professionista;

-con verbale redatto in data si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria di cui all’art. 11 comma 4 D.lgs. 163/2006 e s.m.i., in favore di in persona del legale rappresentante per l’importo di Euro, oltre inarcassa al 4% e IVA a termine di legge;

- l’aggiudicazione definitiva veniva approvata con determinazione dirigenziale n.e si procedeva quindi alle comunicazioni previste dall’articolo 79 del D. Lgs. 163/2006 e, nei

confronti dell' Affidatario, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dallo stesso per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale;

- poiché i suddetti controlli davano riscontro positivo, trascorrevano i termini dilatori previsti dall'articolo 11, comma 10 del D. Lgs. 163/2006 senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto; con determinazione dirigenziale n., esecutiva dal, si dava atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta n. per " Affidamento di incarico professionale relativo alla Direzione Operativa delle opere strutturali e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per le opere di ristrutturazione degli edifici industriali del complesso ex-INCET ubicato nell'isolato compreso tra le vie Banfo, Cigna, Cervino e c.so Vigevano - lotto 2";

-i lavori oggetto del presente contratto sono finanziati con fondi F.E.S.R. e fondi F.A.S. così come indicato nella determinazione dirigenziale n. mecc. 2011 03862/30 del 6 luglio 2011 esecutiva dal 12 luglio 2011.

Art. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

Il presente contratto ha per oggetto, nell'ambito del progetto di ristrutturazione degli edifici industriali del complesso ex-INCET-lotto 2; di proprietà della Città di Torino, il conferimento

dell'incarico per il **Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva** di cui agli artt. 149 e 151 del D.P.R. 207/2010 ed ex art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e la **Direzione Operativa delle opere strutturali**, ai sensi degli artt. 148 comma 3 e 149 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

Art. 2) DOCUMENTI RELATIVI ALL'INCARICO

I documenti che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono costituiti oltre che dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati. Nell'espletamento dell'incarico rimane stabilito che, in caso di discordanza fra i documenti posti a base di gara, il presente Contratto prevarrà su qualsiasi altro documento e che i valori scritti in lettere avranno prevalenza sulle misure, a meno di evidente errore.

L'Affidatario dell'incarico sarà l'unico responsabile per l'attività oggetto del presente affidamento anche per problematiche derivanti dalla mancata o intempestiva richiesta di istruzioni e di chiarimenti in merito all'espletamento dello stesso, tramite notifica formulata per iscritto e indirizzata al Servizio Edifici Municipali.

Art. 3) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE STRUTTURALI

Per quanto concerne l'incarico di *direzione operativa delle opere strutturali* vanno applicate tutte le disposizioni pertinenti contenute nella normativa che regola la materia della direzione lavori, con particolare riferimento all'art. 149 del D.P.R. 207/2010 ed alla legge 1086/1971 e s.m.i.. L'incarico comprende lo svolgimento delle

attività di direzione lavori delle opere strutturali come previsto dalla legge 1086/1971 e s.m.i. ed in particolare gli obblighi previsti dagli artt. 2, 3 e 5 con l'assunzione dei relativi compiti e responsabilità indicati. Il Direttore Operativo dovrà verificare periodicamente le lavorazioni specialistiche per le quali è incaricato e provvedere affinché queste siano eseguite secondo la regola dell'arte, nell'osservanza del progetto e nel rispetto delle clausole contrattuali. Egli risponderà della sua attività direttamente al Direttore dei Lavori ed in particolare dovrà:

- supportare il Direttore dei lavori per quanto riguarda la verifica della rispondenza al progetto esecutivo delle opere eseguite;
- coadiuvare il Direttore dei Lavori opere edili nell'individuare eventuali difetti progettuali o esecutivi e nel definire i necessari interventi;
- controllare qualitativamente e quantitativamente i materiali impiegati dall'impresa e le caratteristiche meccaniche degli stessi;
- fornire indicazioni circa le modalità esecutive da adottare per le diverse lavorazioni, confrontandosi con il Coordinatore della Sicurezza per tutte le attività che comportino criticità sotto il profilo della sicurezza, comprese le fasi propedeutiche all'esecuzione delle opere strutturali;
- sviluppare e definire aspetti di dettaglio, anche con la redazione di opportuni elaborati esplicativi e coadiuvare la D.L. nell'aggiornamento in corso d'opera degli elaborati grafici progettuali;

	- supportare il Direttore dei Lavori opere edili nella redazione delle eventuali perizie di variante che si rendessero necessarie in corso d'opera;	
	- coadiuvare il Direttore dei Lavori nell'aggiornamento del cronoprogramma per quanto attiene le opere strutturali, segnalare tempestivamente eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali e proporre i necessari interventi correttivi;	
	- collaborare alla tenuta dei libri contabili e predisporre le percentuali di avanzamento lavori in occasione della redazione dei SAL per quanto attiene le specifiche categorie oggetto di affidamento;	
	- supportare la DL in tutte le attività, compresa l'assistenza nella risoluzione di eventuali riserve formulate da parte dell'Impresa appaltatrice e l'assistenza al collaudo delle opere.	
	- assistere il collaudatore nell'espletamento delle operazioni di collaudo statico e tecnico amministrativo, esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo.	
	Il Direttore Operativo dovrà effettuare un numero minimo di 1 visita settimanale al cantiere oltre a garantire la sua presenza quando le fasi lavorative lo richiedano e in tutte le circostanze che il Direttore dei Lavori riterrà opportune, relazionando sul Giornale dei Lavori per quanto di sua competenza in occasione di ogni sopralluogo ed inviando al Direttore dei Lavori una relazione quindicinale sull'andamento dei lavori. Dovrà inoltre partecipare alle riunioni che saranno convocate dal Responsabile del Procedimento e/o dal	

Direttore dei Lavori.

In caso di mancato adempimento degli obblighi circa la frequenza delle visite in cantiere, la trasmissione della relazione quindicinale al D.L. opere edili e la partecipazione alle riunioni sopra indicate verrà applicata una penale come indicato al successivo Art. 16). In caso di reiterate inadempienze è prevista la risoluzione del contratto secondo quanto indicato al successivo Art. 18).

Art. 4) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA

Per lo svolgimento dell'incarico il professionista dovrà essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal D.Lgs. 81/2008 art. 98. La prestazione dovrà essere svolta in prima persona dal professionista indicato in sede di gara, che sarà personalmente responsabile ai sensi di legge.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dovrà verificare e garantire il rispetto del Piano di Sicurezza e curare la tenuta e l'aggiornamento di tutti i documenti inerenti la sicurezza.

L'incarico è da svolgere secondo le disposizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 151, comma 2 del D.P.R. 207/2010. In particolare, ai sensi dei succitati articoli, l'incarico comporta per il Professionista e per tutta la durata dei lavori, i seguenti adempimenti :

- assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 131, commi 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

	- assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e delle relative procedure di lavoro;	
	- adeguare il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 91, comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008 ed il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ogni qualvolta le circostanze lo rendano necessario in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute e comunque con cadenza minima mensile;	
	- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione e verificare altresì l'avvenuto coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza delle diverse imprese;	
	- verificare l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza predisposti dalle Imprese esecutrici dei Lavori, attestandone la coerenza con il P.S.C. e provvedere quindicinalmente alla verifica del cronoprogramma dei lavori per quanto attiene le interferenze tra le diverse attività.	
	- proporre al Responsabile dei Lavori, in caso di rilevate gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;	
	- sospendere, in caso di riscontrato pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti	

effettuati dalle imprese interessate.

- Redigere periodicamente (con cadenza almeno quindicinale)

apposita relazione da consegnare al Responsabile dei Lavori

relativa agli adempimenti compiuti in esecuzione dell'art. 92, d.lgs.

81/08 e s.m.i.;

- Predisporre ed aggiornare la notifica preliminare di cui all'art. 99

comma 1 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;

- Collaborare con il RL/RUP per l'invio all'Autorità di Vigilanza per i

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture delle eventuali

comunicazioni inerenti alle "gravi inosservanze" in materia di

sicurezza in cantiere.

Il Coordinatore per la Sicurezza dovrà effettuare un numero minimo

di 2 visite settimanali al cantiere opportunamente stabilite, oltre a

garantire la sua presenza quando le fasi lavorative lo richiedano e in

tutte le circostanze che il Direttore dei Lavori o il Responsabile dei

Lavori riterranno opportune.

Una delle due visite dovrà in ogni caso coincidere con le riunioni

settimanali prefissate dalle Direzioni Lavori.

Il Coordinatore per la Sicurezza dovrà inoltre convocare

settimanalmente una riunione di coordinamento presso il cantiere,

presenti tutti i soggetti coinvolti dalle lavorazioni, che potrà

eventualmente coincidere con una delle tre visite sopra indicate.

Il Coordinatore per la Sicurezza dovrà effettuare personalmente le

due visite in cantiere previste contrattualmente e non potrà in

nessun caso delegare a terzi tale adempimento. Saranno ammesse

	assenze unicamente per gravi e documentati motivi di salute o personali, con l'eccezione di un periodo massimo di 25 gg. consecutivi nel periodo estivo e di 10 gg. consecutivi nel periodo invernale da concordarsi preventivamente con il R.U.P. in funzione delle attività del cantiere. Il Coordinatore potrà a discrezione delegare a personale di propria fiducia, espressamente individuato, ulteriori visite oltre alle due minime sopraindicate.	
	Al termine di ogni visita il Coordinatore dovrà provvedere alla stesura di un apposito verbale, redatto secondo uno schema facsimile concordato con la Committenza e possibilmente dattiloscritto, che dovrà essere immediatamente sottoscritto dai presenti (ai quali dovrà essere contestualmente consegnata copia) e inviato immediatamente al Responsabile dei Lavori. Il Coordinatore dovrà inoltre inviare quindicinalmente una relazione al Responsabile dei Lavori per quanto di sua competenza relativamente all'andamento del cantiere.	
	In caso di mancato adempimento degli obblighi circa il periodico aggiornamento del Piano di Sicurezza e del Fascicolo di manutenzione, la frequenza delle visite in cantiere, la redazione e trasmissione dei verbali di visita, la convocazione e la partecipazione alle riunioni sopra indicate e le modalità di relazione al Responsabile dei Lavori verrà applicata una penale come indicato al successivo Art. 16).	
	In caso di reiterate inadempienze è prevista la risoluzione del contratto secondo quanto indicato al successivo Art. 18).	

Art. 5) MODALITÀ E DURATA DELL'INCARICO

Le prestazioni individuate all'Art. 1) dovranno essere svolte dall'Affidatario nei seguenti termini:

- Direzione Operativa opere strutturali:

la prestazione dovrà essere effettuata per l'intera durata degli interventi strutturali, e fino all'emissione del certificato di collaudo statico, secondo le modalità di cui all'Art. 3);

Successivamente all'emissione del certificato di collaudo statico e fino all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo, la prestazione dovrà essere espletata con visite da effettuarsi su richiesta del Direttore dei Lavori ogni qualvolta le fasi lavorative lo richiedano.

- Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva:

la prestazione dovrà essere effettuata per l'intero corso dei lavori (durata prevista circa 21 mesi) fino all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo, secondo le modalità di cui all'Art. 4).

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento di parte dell'incarico. In tal caso all'Affidatario non sarà riconosciuto alcun onere o compenso per il mancato affidamento della prestazione.

Art. 6) ONERI ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per lo svolgimento della prestazione devono intendersi a completo carico dell'affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del

	Committente nei documenti di incarico.	
	È in particolare fatto obbligo ed onere per l'affidatario quanto segue:	
	- di considerare inclusi nel corrispettivo anche gli oneri non specificatamente dettagliati ma comunque necessari per l'espletamento dell'incarico;	
	- di assumersi la responsabilità civile e/o penale, dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi a causa di errori od omissioni commessi nell'esecuzione della prestazione.	
	- di accettare che, nel caso l'Amministrazione non proceda all'affidamento di alcune delle prestazioni inserite nel bando di gara, all'Affidatario non sarà riconosciuto alcun onere o compenso relativo al mancato affidamento delle suddette prestazioni.	
	Art. 7) ONERI DEL COMMITTENTE E COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
	Il Committente terrà i contatti con l'affidatario tramite il RUP e il Direttore dei Lavori o persona da essi delegata, che avranno il compito di controllare la perfetta osservanza di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti di incarico.	
	In particolare, il Direttore dei Lavori, direttamente o attraverso i suoi collaboratori, provvederà a seguire l'esecuzione delle prestazioni professionali effettuate dal Direttore Operativo delle opere strutturali e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali e denunciando le eventuali inadempienze riscontrate.	
	I controlli e le verifiche eseguiti dal Committente e le disposizioni o	
		12

prescrizioni da esso emanate non liberano l'affidatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona esecuzione della prestazione ed alla sua rispondenza alle clausole previste dai documenti di incarico, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore.

Art. 8) AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ A TERZI

I servizi di Direzione Operativa per le opere strutturali e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, in ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, dovranno essere svolti personalmente dal professionista espressamente indicato in sede di gara per ciascun ruolo, che sarà personalmente responsabile della prestazione. Non sono in alcun modo ammessi affidamenti a terzi, anche parziali, delle suddette attività.

Art. 9) CAUZIONE DEFINITIVA

1.A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha presentato apposita garanzia definitiva (*riducibile del 50% ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs.163/2006*), per un importo pari ad Euromediante polizza fidejussoria n., rilasciata da in data, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. e dall'art. 268 del D.P.R. 207/2010, con la firma del funzionario, rappresentante la Società di Assicurazione, autenticata dal Notaio con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

Art. 10) CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

Con riferimento all'importo lordo dei lavori pari ad Euro 7.961.230,00, di cui euro 7.731.230,00 per opere, ed euro 230.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza, le competenze professionali a base di gara sono state determinate anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della L. 27/2012 per complessivi Euro 157.000,00, rimborso spese ed oneri accessori inclusi, di cui euro 9.600,00 per la direzione operativa delle opere strutturali ed euro 147.400,00 per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.

Con l'applicazione del ribasso offerto dall'Affidatario in sede di gara, (ex art. 262, comma 3 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) pari al%, l'importo contrattuale risulta pari ad euro oltre inarcassa 4% ed IVA a termine di legge.

L'Affidatario accetta l'importo complessivo calcolato come sopra indicato quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali esigenze motivatamente ritenute necessarie dal R.U.P.

In tali casi L'Affidatario potrà svolgere le prestazioni derivanti da quanto sopra soltanto dopo che sia stato approvato il relativo provvedimento formale d'incarico ed impegnata la relativa spesa.

Art. 11) PAGAMENTI

L'onorario ed i compensi di cui al precedente articolo verranno corrisposti come segue:

Direzione Operativa opere strutturali:

- ad avvenuta contabilizzazione del 40% dell'importo relativo agli

	interventi strutturali: 1° rata in acconto, pari al 40% dell'importo	
	dovuto per l'incarico di Direzione Operativa Opere Strutturali;	
	- ad avvenuta contabilizzazione dell'80% dell'importo relativo agli	
	interventi strutturali: 2° rata in acconto, pari al 40% dell'importo	
	dovuto per l'incarico;	
	- ad avvenuta emissione del certificato di collaudo delle strutture: 3°	
	rata in acconto, pari al 15% dell'importo dovuto per l'incarico;	
	- ad avvenuta emissione del certificato di collaudo tecnico	
	amministrativo: 4° rata a saldo, pari al 5% dell'importo dovuto per	
	la Direzione Operativa delle Opere Strutturali, previa attestazione	
	di conformità della prestazione eseguita ed acquisizione di	
	dichiarazione da parte del professionista di conclusione della	
	prestazione professionale e rinuncia a successive pretese	
	economiche per la prestazione in oggetto successive all'emissione	
	della fattura di saldo.	
	<u>Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva:</u>	
	- ad avvenuta contabilizzazione del 20% dell'importo delle opere: 1°	
	rata in acconto, pari al 20% dell'importo dovuto per l'incarico di	
	Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva;	
	- ad avvenuta contabilizzazione del 40% dell'importo delle opere: 2°	
	rata in acconto, pari al 20% dell'importo dovuto per l'incarico;	
	- ad avvenuta contabilizzazione del 60% dell'importo delle opere: 3°	
	rata in acconto, pari al 20% dell'importo dovuto per l'incarico;	
	- ad avvenuta contabilizzazione dell'80% dell'importo delle opere: 4°	
	rata in acconto, pari al 20% dell'importo dovuto per l'incarico;	
		15

	- ad avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei lavori: 5°	
	rata in acconto, pari al 15% dell'importo dovuto per l'incarico	
	- ad avvenuta emissione del certificato di collaudo tecnico	
	amministrativo: 6° rata a saldo, pari al 5% dell'importo dovuto per	
	l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva,	
	previa attestazione di conformità della prestazione eseguita ed	
	acquisizione di dichiarazione da parte del professionista di	
	conclusione della prestazione professionale e rinuncia a	
	successive pretese economiche per la prestazione in oggetto	
	successive all'emissione della fattura di saldo.	
	Sui suddetti importi verrà operata una ritenuta pari allo 0,50%, ex	
	art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010 che verrà svincolata al	
	pagamento del saldo, previa verifica della regolarità contributiva.	
	L'Affidatario sarà tenuto alla presentazione, per il corrispettivo	
	dovuto, di regolari fatture ex art. 21 D.P.R. 633/1972 e art. 184,	
	commi 1 e 4 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. da liquidarsi a cura	
	dell'Amministrazione entro 90 giorni consecutivi dal ricevimento	
	delle stesse (data protocollo), e sempre previa verifica della	
	regolarità contributiva. Conseguentemente non saranno dovuti	
	eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della fattura	
	medesima. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.	
	come meglio specificato al successivo art. 17.	
	Art. 12) RESPONSABILITÀ VERSO IL COMMITTENTE	
	E VERSO TERZI	
		16

L'Affidatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi assunti, restando esplicitamente inteso che le norme e prescrizioni da esso esaminate ed accettate sono idonee al raggiungimento di tali scopi.

L'osservanza di dette norme e prescrizioni, i controlli e le disposizioni impartite dal personale del Committente incaricato delle verifiche sullo svolgimento della prestazione ed accettate dall'Affidatario, non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilità dell'Affidatario stesso.

L'Affidatario solleva il Committente da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi dovuta a gravi errori nell'adempimento della prestazione ad egli affidata.

L'Affidatario è parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi eventuali dipendenti e collaboratori.

Art. 13) DANNI IMPUTABILI ALL'AFFIDATARIO

L'Affidatario è responsabile dei danni recati al Committente, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque di cui esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

Art. 14) RISERVATEZZA

Tutti i documenti prodotti dall'Affidatario saranno di proprietà del Committente.

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al

progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Committente.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano o schema, forniti dal Committente o che siano stati preparati dall'Affidatario per essere impiegati dal Committente.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte del Committente, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L'Affidatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per il Committente, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

Art. 15) CONTESTAZIONI

Tutte le eccezioni che l'Affidatario intenda formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente e debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta pervenire entro e non oltre 5 (giorni) giorni lavorativi dalla data in cui l'Affidatario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento del Committente che si intende contestare. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 10 (dieci) giorni successivi.

Qualora l'Affidatario non espliciti le sue riserve nel modo e nei termini sopra indicati, esso decadrà dal diritto di far valere le riserve

stesse.

Il Committente prenderà in esame le riserve di natura contabile presentate nei termini e modi prescritti in sede di liquidazione del saldo finale.

Art. 16) PENALI PER RITARDI

In caso di mancato adempimento delle prescrizioni contrattuali di cui all'Art. 3) , all'Art. 4) ed all'Art. 5) verranno applicate le seguenti penali:

- **€ 300,00 (trecento)** per ogni inadempienza circa il numero minimo di visite settimanali da parte del Coordinatore della Sicurezza o del Direttore Operativo, la mancata partecipazione alle riunioni settimanali ed a quelle espressamente convocate dal D.L. e/o dal R.U.P. e la mancata convocazione della riunione settimanale di coordinamento tra le imprese in materia di sicurezza;

- **€ 300,00 (trecento)** per ogni mancata trasmissione dei verbali di visita da parte del Coordinatore della Sicurezza;

- **€ 300,00 (trecento)** per ogni mancata trasmissione della relazione quindicinale al D.L. da parte del Direttore Operativo e della relazione al Responsabile dei lavori da parte del Coordinatore della Sicurezza;

- **€ 1.000,00 (mille)** per ogni mancato aggiornamento mensile del Piano di Sicurezza e del Fascicolo di manutenzione da parte del Coordinatore della Sicurezza.

Gli importi indicati sono da ritenersi al netto di IVA e CNPAIA.

Le penali verranno direttamente detratte dagli acconti da

corrispondere previsti all'Art. 11).

Verificandosi un numero di inadempimenti superiore a **10 (dieci)**,

potrà applicarsi la risoluzione contrattuale di cui al successivo Art.

18). E' comunque fatto salvo il diritto del Committente al

risarcimento del danno conseguente ai mancati adempimenti.

La penale complessiva non potrà in ogni caso eccedere il 10%

dell'importo globale dell'incarico, pena la risoluzione di diritto

dell'incarico medesimo.

Art. 17) OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge

136/2010, il Professionista dovrà utilizzare uno o più conti correnti

bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste

Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva. Il bonifico

bancario o postale dovrà riportare il codice identificativo di gara

(C.I.G. 424867772B) emesso dall'Autorità per la Vigilanza sui

contratti pubblici ed il codice unico di progetto (CUP

C13G10000110006) relativo all'investimento pubblico, indicati nel

bando di gara.

Il Professionista dovrà pertanto comunicare alla Stazione Appaltante

gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via

esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura o dalla loro

destinazione per la commessa pubblica, nonché, nello stesso

termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad

operare su di essi.

Il Professionista, con la sottoscrizione del presente schema di

contratto si impegna a presentare idonea autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con cui attesti, sotto la propria responsabilità civile e penale, il rispetto di quanto previsto all'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, pena la nullità del contratto.

Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 Legge 136/2010 comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della Legge sopraccitata, fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto, qualora la Stazione Appaltante verifichi l'inadempimento di quanto previsto ai commi 8 e 9 dell'art. 3 in discorso.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Professionista dichiara di approvare specificatamente le disposizioni della clausola su riportata attinente la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico in oggetto.

Art. 18) RISOLUZIONE DELL'INCARICO

La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile:

a) in caso di frode da parte dell'Affidatario o di collusione con personale appartenente al Committente o con i terzi;

b) nel caso non vengano rispettate le prescrizioni per l'espletamento dell'incarico di cui all'Art. 3), Art. 4) ed all'Art. 5) ed i termini di durata di cui all'Art. 6) del presente contratto;

c) nel caso di superamento del numero massimo di inadempimenti agli obblighi contrattuali richiamati al precedente Art. 16) e del superamento della penale ivi indicata.

d) nel caso non vengano rispettate le disposizioni di cui al

precedente art.17.

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del presente contratto.

Il Committente si riserva ogni diritto all'azione per il risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Affidatario il rimborso di eventuali ed ulteriori spese sostenute a seguito dell'avvenuta risoluzione del contratto.

Il Committente avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire, nonché operare una compensazione tra i due importi.

Art. 19) RECESSO

L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1373 Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, al Professionista sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla propria parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita.

Il recesso del Professionista potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'art. 2237 Codice Civile.

Art. 20) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo, imposte e tasse relative alla sua completa esecuzione, sono a carico del contraente.

Art. 21) CONTROVERSIE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile del Procedimento nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta.

Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino.

E' in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.L. 28/2010 e s.m.i.

Art. 22) NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento, oltre che al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed alla normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri, al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010, alle vigenti leggi in materia di LL.PP. e per quanto compatibile al Codice Civile.

Le parti si impegnano pertanto a rispettare reciprocamente ognuno per quanto di propria competenza, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito al Professionista, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

A conclusione delle prestazioni oggetto del presente incarico e ad avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto, secondo le modalità descritte all'Art. 11), l'Affidatario dovrà produrre dichiarazione contenente l'attestazione di ritenere conclusa la propria prestazione professionale, di aver percepito per intero quanto di spettanza e di rinunciare espressamente a future pretese dall'Amministrazione relativamente al presente incarico.

Torino, li

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Affidatario dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: Art. 3) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE STRUTTURALI, Art. 4) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, Art. 5) MODALITÀ E DURATA

DELL'INCARICO, Art. 10) CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE,
Art. 11) PAGAMENTI, Art. 16) PENALI PER RITARDI, Art. 18)
RISOLUZIONE DELL'INCARICO ed Art. 19) RECESSO.